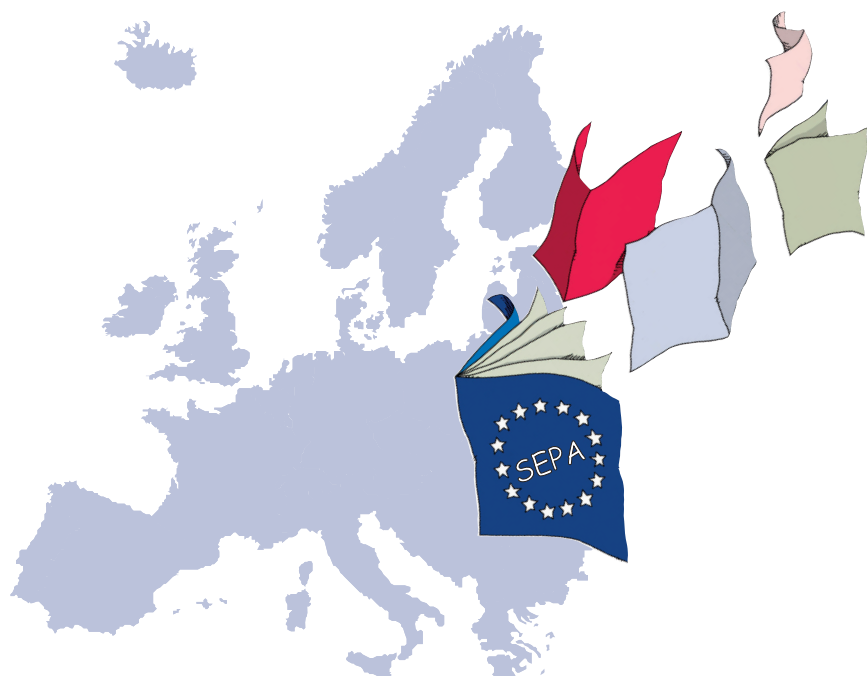




BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ABI Associazione
Bancaria
Italiana



informazione alle imprese

I nuovi servizi di addebito diretto e bonifico

Come cambiano incassi e pagamenti con la SEPA



L'Area Unica dei Pagamenti in Euro

La SEPA (Single Euro Payments Area, l'Area unica dei pagamenti in euro) include 32 Paesi:

- **17 paesi della UE che utilizzano l'euro come loro valuta** (Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Cipro, Malta, Estonia e Slovacchia)
- **10 paesi della UE che utilizzano una valuta diversa** dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania)
- **altri 5 paesi europei esterni all'UE che utilizzano una valuta diversa** dall'euro ma effettuano pagamenti in euro (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco).



Negli ultimi anni i **Paesi europei** si sono impegnati nella realizzazione della **SEPA**, con l'obiettivo di offrire ai **cittadini**, alle **imprese** e alle **pubbliche amministrazioni** la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti in euro **senza più alcuna differenza tra pagamenti nazionali ed europei**.

Ciò grazie all'adozione, da parte di tutti i Paesi, di nuovi strumenti di pagamento comuni da utilizzare per disporre operazioni di **addebito diretto** e di **bonifico** caratterizzati da un insieme di regole e meccanismi di funzionamento condivisi dalle comunità bancarie di tutti i Paesi aderenti alla SEPA.

I benefici del passaggio agli strumenti condivisi riguardano tutti gli attori coinvolti nella catena del pagamento.

Le imprese, in particolare, avranno la possibilità di inviare e ricevere pagamenti in Europa a partire da un unico conto e utilizzando le medesime procedure: la gestione delle attività di tesoreria, specie per i soggetti che operano a livello cross-border, potrà in tal modo essere largamente razionalizzata con conseguenti benefici organizzativi e di costo.

L'utilizzo di formati standardizzati a livello europeo permette alle imprese di integrare le procedure utilizzate per i pagamenti con più avanzate procedure aziendali (es. fatturazione elettronica); sarà quindi possibile gestire con maggiore efficienza non solo le disposizioni di incasso e pagamento ma anche la connessa rendicontazione e, con essa, la riconciliazione dei flussi contabili e commerciali.

Infine, la possibilità di utilizzare i servizi di qualunque banca aderente alla SEPA innalzerà la cifra concorrenziale del mercato dei pagamenti, stimolando l'avanzamento competitivo della frontiera tecnologica e una spinta al ribasso del prezzo di offerta dei servizi.

I nuovi strumenti di pagamento europei sono disponibili già da alcuni anni e rappresentano un'alternativa agli esistenti strumenti di pagamento nazionali. La loro adozione non è stata sino ad ora obbligatoria, ma lasciata alla libera volontà degli utilizzatori dei servizi di pagamento nell'ambito di quello che è stato definito come **"periodo di migrazione"**.

Ora questo periodo sta per scadere. Infatti, a partire dal **1° febbraio 2014** - cosiddetta data di migrazione obbligatoria o anche "end-date" - per effetto di un Regolamento dell'Unione Europea approvato nel marzo del 2012,* sia gli addebiti diretti sia i bonifici nazionali dovranno essere definitivamente sostituiti dagli strumenti di pagamento europei: **il SEPA Direct Debit (o addebito SEPA) e il SEPA Credit Transfer (o bonifico SEPA).**

Perché è importante che le imprese e le banche si preparino sin da ora?

È importante perché l'utilizzo del bonifico e soprattutto dell'addebito SEPA avrà rilevanti impatti: le imprese sono chiamate, infatti, ad adeguare i propri sistemi informativi, i propri processi operativi, le proprie procedure amministrative e più in generale i rapporti con banche, clienti e fornitori.

In questa guida vi spieghiamo operativamente **cosa bisogna sapere e cosa bisogna fare** per essere pronti ad utilizzare i nuovi strumenti di pagamento entro il **1° febbraio 2014**.



* Il Regolamento UE n. 260/2012 del 14 marzo 2012.



Quali servizi di pagamento nazionali saranno sostituiti da quelli europei?

Dal 1° febbraio 2014 l'addebito e il bonifico SEPA sostituiranno definitivamente gli addebiti diretti e i bonifici nazionali.

Vediamo nel dettaglio di quali servizi di pagamento si tratta.

Nel provvedimento attuativo del Regolamento europeo approvato il 12 febbraio 2013* la Banca d'Italia ha chiarito che i servizi di pagamento nazionali che saranno definitivamente sostituiti sono il **servizio di addebito RID** e il **bonifico**, sia disposto dai clienti con addebito di un conto, sia per cassa, cioè con pagamento in contanti della somma da trasferire.

Altri servizi di pagamento come **Ri.Ba.**, **MAV**, **RAV** e i **Bollettini bancari e postali** - che non trovano una diretta corrispondenza con i servizi di addebito e di bonifico SEPA - potranno invece continuare ad essere utilizzati.**

Per i **servizi di addebito diretto particolari, come il RID finanziario** (addebito diretto nazionale utilizzato per pagamenti collegati alla gestione di strumenti finanziari) e il **RID a importo fisso** (addebito diretto a importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto), è previsto un periodo più lungo per il passaggio alla SEPA (entro il 1° febbraio 2016).

* Per gli approfondimenti si rimanda al sito della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it.

** Come stabilito dal citato provvedimento della Banca d'Italia si provvederà a razionalizzare anche gli strumenti di pagamento esclusi dalla migrazione al fine di rendere più integrato ed efficiente il panorama dei servizi di pagamento nazionali.

Come cambieranno il Rid e il bonifico nel passaggio alla SEPA?

Gli strumenti di pagamento SEPA svolgono funzioni analoghe ai servizi di pagamento e incasso che le imprese utilizzano oggi, ma presentano **caratteristiche nuove** che impattano **sui processi operativi ed amministrativi nonché sui sistemi informativi**.

La principale novità riguarda il **formato dei tracciati** previsti nella comunicazione tra banca e impresa che, sia per gli addebiti che per i bonifici SEPA, è basato sullo **standard internazionale ISO 20022 XML relativo alla messaggistica finanziaria elettronica**. L'uso di tale standard sarà obbligatorio tra le banche sin dal **1° febbraio 2014**.

Per venire incontro alle esigenze delle imprese nel passaggio alla SEPA, la Banca d'Italia ha previsto per queste la possibilità di **derogare all'obbligo** di utilizzare il formato XML **fino al 1° febbraio 2016**.^{*} Questo obbligo non è previsto per le microimprese. Le banche saranno tuttavia tenute ad accettare l'uso del formato XML qualora l'impresa lo richiedesse prima del 1° febbraio 2016.

Le banche aiuteranno le imprese in questo passaggio mettendo a disposizione **servizi di conversione dei tracciati** dal formato tradizionale a quello previsto per la SEPA.

Le imprese dovranno in ogni caso fornire tutti gli elementi informativi necessari per l'effettuazione dell'operazione di pagamento secondo le regole SEPA (ad esempio, indicando il codice IBAN).

Altro rilevante cambiamento riguarda il **servizio RID** che oggi garantisce funzionalità maggiori rispetto a quelle previste dal nuovo servizio di addebito SEPA.

In particolare, l'addebito SEPA non dispone delle funzioni di allineamento elettronico archivi che fanno parte integrante ed inscindibile dell'attuale strumento d'incasso domestico.

Tuttavia, per mantenere i livelli di servizio analoghi a quelli esistenti, **le banche italiane**, su proposta delle rappresentanze delle imprese, metteranno a breve a disposizione un **servizio aggiuntivo di allineamento archivi denominato SEDA (Sepa compliant Database Alignment)**.

Vediamo, più in dettaglio, quali cambiamenti ci aspettano.

^{*} Deroga rispetto alla end-date del 1° febbraio 2014, prevista dal provvedimento Banca d'Italia attuativo del Regolamento UE.





IL NUOVO SERVIZIO DI ADDEBITO SEPA

Cosa cambia rispetto al RID

L'**addebito SEPA** è - come il RID - un **servizio di incasso** basato sulla sottoscrizione da parte del debitore di un'autorizzazione a prelevare i fondi direttamente dal proprio conto (il mandato).

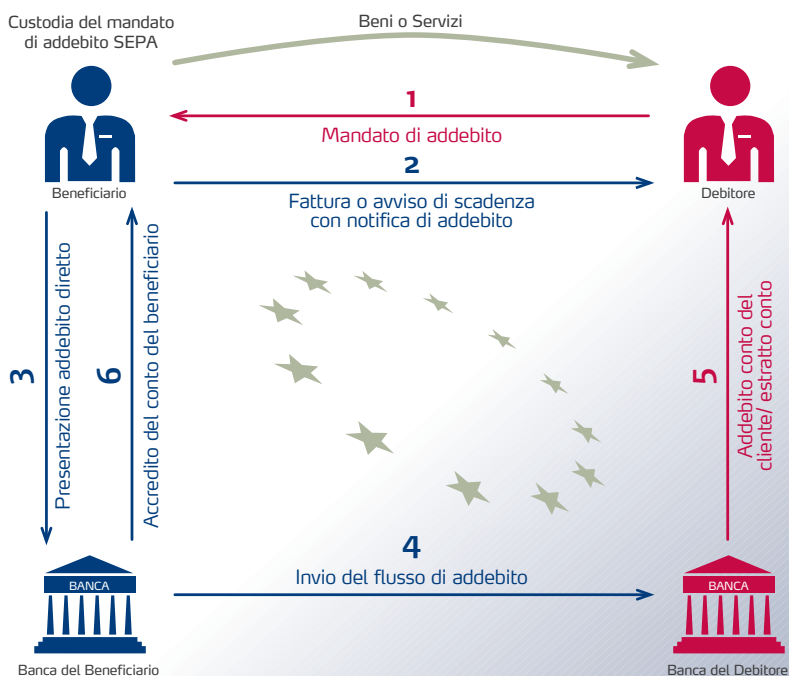
L'addebito diretto viene utilizzato diffusamente per un numero sempre crescente di pagamenti, solitamente di natura ricorrente, quali ad esempio: bollette di utenze, rate per il credito al consumo o per mutui, rate per abbonamenti a riviste o iniziative solidali, riversamenti e riscossioni di ricevitorie per giochi e lotterie, acquisti di carburante fra punti di distribuzione e società petrolifere, forniture commerciali, etc. L'addebito SEPA può inoltre essere utilizzato anche per effettuare un singolo pagamento (ad esempio, per l'acquisto di un elettrodomestico o uno specifico servizio).

A differenza della delega RID, il mandato SEPA **viene rilasciato dal debitore esclusivamente all'impresa creditrice che** - a valere sul mandato firmato dal suo cliente (sia esso un consumatore o un'altra impresa) - **avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria banca.**

Con il passaggio all'addebito SEPA, le imprese avranno - rispetto ad oggi - la responsabilità di **raccogliere, dematerializzare, conservare ed esibire in caso di contestazioni** i mandati di addebito sottoscritti dai clienti debitori, oltre che il compito di gestire in autonomia eventuali variazioni o cancellazioni del mandato richieste dal cliente, che invece oggi sono amministrate grazie al servizio di "Allineamento elettronico archivi" offerto dalle banche.

In questo processo, le imprese potranno essere supportate dal **servizio aggiuntivo SEDA** messo a disposizione dal **settore bancario italiano**. Le imprese potranno, infatti, disporre di funzionalità analoghe a quelle oggi previste dal servizio di "Allineamento elettronico archivi" per l'acquisizione, la conservazione e l'aggiornamento dei mandati di addebito SEPA.

Per una visione d'insieme del funzionamento dell'addebito SEPA **di base** si veda il grafico di seguito.



Le due tipologie di addebito SEPA

L'addebito SEPA può avvenire mediante **due differenti schemi** a seconda della classificazione del cliente debitore.

Le imprese avranno la possibilità di scegliere tra:



l'addebito SEPA "Core"

utilizzabile indistintamente nei confronti del cliente debitore - sia consumatore che non consumatore (impresa o microimpresa). Questo strumento consente al cliente debitore di chiedere il rimborso di operazioni addebitate e riferite a mandati validamente sottoscritti, fino a **8 settimane dalla data di addebito**, qualora

l'importo risulti errato o l'addebito non sia, per qualsiasi altro motivo, corrispondente a quanto concordato con l'impresa creditrice;



l'addebito SEPA "Business to Business" ("B2B")

riservato esclusivamente a clienti non consumatori (imprese e microimprese). Questa tipologia di addebito SEPA non prevede - a differenza della versione "Core" - in nessun caso il diritto dell'impresa debitrice a chiedere il rimborso al creditore, se il mandato è stato validamente sottoscritto. Per limitare i rischi nei rapporti fra imprese, **la banca del debitore deve**

preventivamente verificare con l'impresa debitrice la validità del mandato prima di addebitare sul suo conto la prima richiesta di addebito ricevuta.

Entrambe le forme di addebito implicano:

- **la sottoscrizione di un mandato** (per il momento solo cartaceo) con il quale il cliente autorizza l'impresa e la propria banca ad addebitare il suo conto, come individuato dall'IBAN;
- la dematerializzazione dei dati del mandato e la conservazione del mandato stesso a cura del creditore;
- **la notifica al cliente** da parte dell'impresa (ad esempio, in fattura) **almeno 14 giorni prima della data di addebito** (salvo diversi accordi fra l'impresa creditrice e il proprio cliente) **degli estremi dell'operazione** (data e importo di addebito);
- la possibilità di indicare sul mandato che l'autorizzazione vale solo per un **singolo addebito**;
- l'invio da parte del creditore tramite la propria banca delle richieste d'incasso contenenti **tutti i dati del mandato** alla banca del debitore
- il diritto del cliente di **opporvi all'operazione entro il giorno che precede** la data di addebito;
- il diritto di rimborso su operazioni addebitate **in assenza di un mandato valido** (e cioè non autorizzate dal cliente) **fino a 13 mesi dalla data di addebito**.

Pertanto è opportuno che le imprese, nella scelta dello strumento di incasso più appropriato rispetto ai propri modelli di business, tengano in considerazione anche gli associati profili di rischio.

I passi da compiere per utilizzare l'addebito SEPA per le deleghe RID attualmente in essere

Il Regolamento UE e la normativa italiana prevedono la continuità legale delle deleghe/mandati oggi in essere ai fini dell'utilizzo degli **addebiti SEPA**.

Pertanto le imprese creditrici potranno effettuare disposizioni d'incasso con addebito SEPA a valere su vecchie deleghe RID senza dover procedere a una nuova raccolta dell'autorizzazione all'addebito da parte del cliente debitore. Per farlo è necessario:

- 1** **disporre dei codici IBAN** riferiti ai conti della propria clientela debitrice
- 2** **aggiornare i sistemi informativi** che producono periodicamente le disposizioni di addebito ai nuovi tracciati e formati delle disposizioni d'incasso SEPA
- 3** **informare la propria clientela circa la migrazione al nuovo strumento di pagamento** prima dell'esecuzione degli addebiti SEPA, secondo i tempi previsti dalla normativa italiana
- 4** **indicare la coordinata d'azienda RID** nel campo del messaggio SEPA che contiene il numero univoco del mandato SEPA
- 5** **adottare un nuovo codice identificativo d'impresa** (il Creditor Identifier, valido a livello europeo) al posto del tradizionale codice SIA.

Nei paragrafi successivi si illustrano in dettaglio i singoli punti.

1

Recuperare i codici IBAN e le altre informazioni dei mandati RID esistenti

Per poter utilizzare il nuovo servizio di addebito SEPA ogni **impresa creditrice** deve possedere le informazioni obbligatorie previste dai mandati SEPA e relative alle deleghe RID a suo tempo sottoscritte dai **propri clienti**.

Fra queste la più importante è il codice **IBAN** del conto (International Bank Account Number) sul quale sono addebitate le disposizioni d'incasso RID.

Se l'impresa non possiede talune delle informazioni obbligatorie relative alle deleghe RID in essere, ha due possibilità:

- può richiederle direttamente ai propri clienti debitori (ad esempio, nel caso in cui intrattenga rapporti commerciali con un numero ridotto di soggetti);
- può chiedere un aggiornamento direttamente alla propria banca, **avvalendosi della nuova funzionalità "Richiesta informazioni deleghe per migrazione a SDD" del servizio "Allineamento elettronico archivi" messo a disposizione dalle banche. Al riguardo il Provvedimento della Banca d'Italia prevede che le banche presso i quali sono conservati i mandati forniscano ai beneficiari degli addebiti tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione delle operazioni di addebito diretto SEPA.**



Il servizio di "Richiesta informazioni deleghe per migrazione a SDD": le fasi

Il servizio di "**Richiesta informazioni deleghe per migrazione a SDD**" consente alle imprese creditrici - seguendo i passaggi qui indicati - di ottenere in modo automatico le informazioni integrative necessarie per disporre incassi SEPA relativi a deleghe RID in essere:

1. **l'impresa invia un messaggio elettronico alla propria banca (chiamata "banca di allineamento" nell'ambito del servizio), indicando le coordinate d'azienda RID usate normalmente per gli addebiti RID;**
2. **la banca di allineamento invia le richieste alle banche dei debitori;**
3. **la banca del debitore** riceve la richiesta, verifica i dati di propria pertinenza e **provvede a rispondere** alla banca di allineamento con un messaggio elettronico contenente **i dati della delega RID** oppure un messaggio di mancato allineamento con un codice che ne specifica il motivo (es. autorizzazione RID sconosciuta, autorizzazione revocata, trasferita su altra banca, etc.);
4. **la banca di allineamento comunica** all'impresa richiedente **gli esiti della richiesta** di allineamento con un messaggio elettronico;
5. **l'impresa provvede ad aggiornare i propri archivi** con le informazioni ricevute o, in caso di risposta di mancato allineamento, contatta il proprio cliente per acquisire direttamente le informazioni.

2

Aggiornare i propri sistemi informativi

Per poter utilizzare il nuovo servizio di addebito SEPA, ogni **impresa creditrice** deve adeguare i sistemi informativi utilizzati nelle fasi di raccolta e dematerializzazione dei mandati, nella produzione dei flussi delle disposizioni d'incasso e nella loro trasmissione alle banche. In particolare, sarà necessario:

- integrare con i campi contenenti le informazioni del mandato SEPA i database contenenti le informazioni delle domiciliazioni RID;
- adeguare i sistemi che gestiscono l'allineamento elettronico archivi alle specifiche del nuovo servizio di allineamento SEDA;
- produrre tutti i messaggi per le banche, sia nelle fasi di allineamento che in quelle d'incasso, secondo i tracciati SEPA e SEDA basati sullo standard ISO 20022 XML (obbligatorio dal 1° febbraio 2016);
- monitorare la capacità dei canali di comunicazione con il settore bancario di veicolare messaggi di maggiore dimensione, considerando che nella disposizione d'incasso degli addebiti SEPA devono essere riportati tutti i dati essenziali del mandato SEPA;
- valutare gli impatti e gli adeguamenti necessari agli eventuali sistemi utilizzati per la raccolta dei mandati (ad esempio nei portali web) ed ai sistemi di gestione della relazione con i clienti (ad esempio nel *Customer Relationship Management*).

Più in generale, le imprese dovranno valutare e gestire tutti gli impatti derivanti dall'adozione dei nuovi addebiti SEPA sui sistemi di commercializzazione, fatturazione, amministrazione e gestione della tesoreria.



3

Informare la propria clientela sul passaggio all'addebito SEPA

Almeno 30 giorni prima della data in cui effettuerà il primo addebito SEPA,* l'impresa creditrice deve inviare una comunicazione scritta alla propria clientela per avvisarla del passaggio dal servizio di addebito nazionale RID al nuovo strumento di incasso europeo.

La comunicazione potrà, eventualmente, indicare modalità alternative di pagamento messe a disposizione del cliente, il quale potrà revocare l'autorizzazione precedentemente rilasciata in favore di tali modalità alternative di pagamento.

* Cfr. art. 38 del D. Lgs. 11/2010 e art. 5 del Provvedimento attuativo della Banca d'Italia. L'art. 5 prevede inoltre che le banche propongano alla clientela, ove necessario, le modifiche contrattuali connesse con l'esecuzione di bonifici e addebiti diretti SEPA entro il 1° maggio 2013.

4

Indicare la coordinata d'azienda RID nel campo del messaggio SEPA che contiene il numero univoco del mandato SEPA

Per facilitare il passaggio all'addebito SEPA le imprese italiane possono **"convertire automaticamente" le vecchie deleghe RID**, adeguandole rispetto alle caratteristiche del nuovo servizio di addebito SEPA senza la necessità di far sottoscrivere un nuovo mandato alla propria clientela.

Per consentire alle banche di individuare le richieste d'incasso riferite alle vecchie deleghe RID, è essenziale indicare nel campo del messaggio di addebito SEPA che riporta il numero univoco del mandato (in inglese è chiamato Unique Mandate Reference - UMR) **la coordinata d'azienda RID** ordinariamente utilizzata per incassare i RID, che è così composta:

- dalla 1ª posizione alla 5ª: il codice SIA (caratteri numerici)
- nella 6ª posizione: il tipo codice individuale
- dalla 7ª posizione alla 22ª: il codice individuale.

La regola di formato condivisa dalle associazioni di banche e di imprese prevede che tali informazioni debbano essere indicate in sequenza nelle prime 22 posizioni del campo che contiene il numero unico del mandato SEPA (il quale ha una lunghezza massima di 35 caratteri), senza interposizione di spazi o altri caratteri.

Più in generale, oltre al numero univoco del mandato, il set minimo di informazioni della delega RID che l'impresa creditrice deve indicare obbligatoriamente nel messaggio di addebito SEPA è composto dai seguenti dati:

- tipo di transazione (l'impresa deve indicare il valore "first" nella prima disposizione di addebito SEPA a valere su una delega RID e "recurrent" nelle successive);
- ragione sociale dell'impresa creditrice;
- Creditor Identifier dell'impresa creditrice;
- nome/ragione sociale del debitore;
- IBAN del conto di addebito;
- data di sottoscrizione del mandato (per le deleghe RID convertite in mandati SEPA basterà indicare una data convenzionale antecedente il 1° febbraio 2014).

Ricevuta la prima richiesta di addebito SEPA, la banca del debitore, grazie all'indicazione della coordinata d'azienda RID, riconoscerà che quell'addebito SEPA si riferisce ad una vecchia delega RID e potrà così, da un lato, **associare la richiesta d'addebito ad una specifica delega RID esistente**, dall'altro, **"migrare"** nei propri database la delega RID in un nuovo mandato di addebito SEPA.





Utilizzare il nuovo Codice identificativo dell'impresa

Con l'addebito SEPA non verrà più utilizzato il **Codice azienda SIA** oggi utilizzato nel RID per identificare in modo univoco un'impresa che utilizza le procedure d'incasso RID.

Al suo posto verrà utilizzato un codice costruito in modo molto simile all'IBAN, che permetterà al cliente e alla sua banca di identificare, senza possibilità di errore, una singola impresa non solo in Italia, ma in tutta l'Area unica dei pagamenti in euro: si tratta del **Codice identificativo dell'impresa o "Creditor Identifier"**.

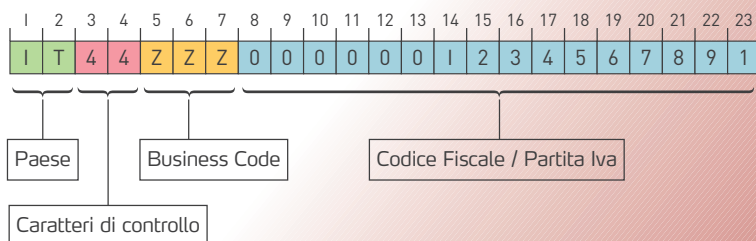
Per il nostro Paese, su proposta delle rappresentanze delle imprese l'elemento qualificante del Creditor Identifier è il **Codice Fiscale/Partita IVA** (il box che segue spiega nel dettaglio la struttura di questo nuovo codice).

Perché il Creditor Identifier è importante? È importante perché, **associato al numero del mandato, individua univocamente un mandato SEPA** e dunque è una delle informazioni che le banche potranno registrare nei propri archivi ed utilizzare per effettuare controlli sulle richieste d'incasso SEPA.

Schema del Creditor Identifier

Per l'Italia il Creditor Identifier* è composto da una stringa alfanumerica di 23 caratteri. Nelle prime 2 posizioni va inserito IT, cioè il codice ISO del nostro Paese, nella 3ª e 4ª posizione vengono inseriti due caratteri di controllo calcolati sulla base dell'algoritmo Mod. 97 dell'ISO, mentre dalla 5ª alla 7ª trova spazio il "business code" eventualmente scelto dall'impresa per le sue esigenze di business (se questo spazio non viene utilizzato, viene indicato per default il valore "ZZZ"). Le posizioni dalla 8ª alla 23ª devono essere valorizzate con il codice fiscale/partita IVA dell'impresa, con l'avvertenza di inserire cinque zeri di riempimento a sinistra nel caso in cui il codice identificativo nazionale sia un codice fiscale o una partita IVA provvisori, che misurano entrambi 11 caratteri.

Attenzione: il business code adottato eventualmente dall'impresa non è considerato per il calcolo del check digit.



Attenzione! L'univocità del mandato in ambito SEPA viene determinata dalla combinazione di numero del mandato e di Creditor Identifier **al netto dei caratteri del business code**. In altre parole, **le imprese dovranno avere cura di non assegnare lo stesso numero del mandato a parità di Codice Fiscale/Partita IVA e indipendentemente dall'eventuale utilizzo del business code nel Creditor Identifier**.

* Per gli approfondimenti si rimanda al sito www.europeanpaymentscouncil.eu.



Il Servizio aggiuntivo SEDA

Con l'Addebito SEPA l'impresa è tenuta a gestire il mandato ricevuto dal proprio cliente: avrà quindi la responsabilità di conservare, modificare ed eventualmente cancellare i mandati come da indicazioni fornite dal proprio cliente.

Il Servizio aggiuntivo SEDA offre funzionalità analoghe a quelle oggi previste per gli addebiti RID dal servizio di "Allineamento elettronico archivi", consentendo anche all'impresa creditrice di delegare alle banche l'attività di raccolta, conservazione, modifica e cancellazione dei mandati come da indicazioni fornite dal proprio cliente debitore.

Grazie al servizio SEDA l'impresa creditrice potrà:

- effettuare l'allineamento dei mandati raccolti con le banche dei debitori, verificando la validità di alcune delle informazioni ivi contenute (ad esempio, l'IBAN) e dei poteri di firma del sottoscrittore;
- attivare addebiti SEPA a valere su mandati sottoscritti dal debitore presso la propria banca; quest'ultima si farà carico di verificare, acquisire e conservare tali mandati;
- ricevere in modalità elettronica le informazioni relative ai mandati sottoscritti dal debitore presso la propria banca;
- gestire le variazioni e le cancellazioni dei mandati SEPA mediante messaggi elettronici con la banca del debitore.



IL NUOVO BONIFICO SEPA

21

I NUOVI SERVIZI DI ADEBITO DIRETTO E BONIFICO

A partire dal 1° febbraio 2014 anche il servizio di bonifico nazionale cesserà di essere utilizzato e sarà definitivamente sostituito dal bonifico SEPA, lo strumento di pagamento valido per tutti i Paesi che aderiscono all'Area unica europea dei pagamenti in euro.

Le novità che riguardano il bonifico sono meno numerose di quelle che abbiamo visto per l'addebito SEPA, in quanto il prodotto nazionale e quello europeo hanno caratteristiche simili.

Cosa cambia rispetto al bonifico tradizionale

La principale novità riguarda le imprese che eseguono bonifici raggruppati per mezzo dei servizi di remote banking messi a disposizione dalla propria banca.

In particolare, le imprese, ad eccezione delle microimprese, dovranno adeguare i propri sistemi informativi per utilizzare i nuovi formati SEPA basati sugli standard internazionali di colloquio ISO 20022 XML. Come illustrato nella parte introduttiva, le banche dovranno scambiare fra loro i pagamenti adottando la nuova messaggistica ed impegnarsi a riceverla dalle aziende che ne faranno richiesta a partire dal 1° febbraio 2014; le imprese potranno, invece, contare su una facoltà di differimento, dovendosi adeguare entro il 1° febbraio 2016.

I formati XML del bonifico SEPA prevedono **specifici campi** per la veicolazione di una serie di informazioni inserite dall'ordinante e utili alla riconciliazione dei pagamenti ricevuti da parte del beneficiario.

Tali informazioni vengono trasmesse attraverso rete interbancaria dalla banca del cliente ordinante a quella del beneficiario e inviate a quest'ultimo

in fase di rendicontazione (tipicamente, tramite l'estratto conto cartaceo o la rendicontazione elettronica dei movimenti del conto).

Tra questi **campi specifici** vi sono:

- il nominativo dell'ordinante;
- il codice identificativo dell'ordinante;
- il nominativo del beneficiario;
- il codice identificativo del beneficiario;
- le informazioni di riconciliazione (c.d. "remittance information") sono le informazioni relative al pagamento che l'ordinante intende far pervenire al beneficiario;
- l'eventuale nominativo della controparte per conto della quale il pagamento è stato effettuato;
- il codice identificativo della controparte per conto della quale il pagamento è stato effettuato;
- l'eventuale nominativo della controparte a favore della quale il pagamento è stato effettuato, se diverso dal beneficiario del bonifico;
- il codice identificativo della controparte a favore della quale il pagamento è stato effettuato, se diverso dal beneficiario del bonifico.

Tra quelli sopra elencati, di particolare interesse per le imprese sono i campi atti a trasmettere i codici identificativi delle controparti che, se adeguatamente utilizzati mediante l'inserimento, ad esempio, del Codice Fiscale o di Partita IVA, consentono l'individuazione automatica e puntuale del pagatore e del beneficiario. Altrettanto importanti sono le informazioni per la riconciliazione del pagamento (c.d. "remittance information"), che possono alternativamente essere inserite:

- in un campo di testo libero di 140 caratteri, eventualmente utilizzando le regole di formattazione messe a punto dall'European Association of Corporate Treasurers (EACT)*;
- in un campo di testo strutturato con le modalità definite dallo standard ISO 11649 - Structured creditor references to remittance information.

Le informazioni inserite dall'ordinante in tali campi del messaggio elettronico di bonifico vengono fatte pervenire integralmente al beneficiario. Ciò consentirà alle imprese creditrici di raggiungere elevati gradi di automazione nei processi di contabilizzazione degli incassi e un tempestivo aggiornamento dei partitari clienti, con significative riduzioni degli oneri amministrativi e di processo, oltreché dei connessi rischi operativi.

* EACT Unstructured Remittance Standard - www.eact.eu.

La rendicontazione di conto corrente in formato ISO 2002 XML

Come già evidenziato nella parte introduttiva, il Regolamento UE introduce l'obbligo per le banche di assicurare che le imprese (ad esclusione delle microimprese) utilizzino, con obbligo a partire dal 1° febbraio 2016, il formato ISO 2002 XML quando dispongono o ricevono bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi non individualmente bensì in forma aggregata.

Anche la rendicontazione elettronica dei movimenti del conto verrà, pertanto, adeguata al nuovo standard.

La nuova rendicontazione elettronica del conto, basata sullo stesso standard ISO 2002 XML utilizzato per gli strumenti di pagamento SEPA, permetterà l'integrale trasmissione al beneficiario del contenuto informativo dei bonifici SEPA e in questo modo consentirà di cogliere completamente le sopra evidenziate opportunità di ottimizzazione nelle attività di riconciliazione dei pagamenti ricevuti e di allineamento delle posizioni creditorie/debitorie delle controparti.

Le banche metteranno a disposizione delle imprese il servizio di rendicontazione XML per il 1° febbraio 2014.

Iniziativa in collaborazione con



ASSO CONFIDI
Italia



CONFAPI



Tutti i diritti riservati ©